

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 110 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lino CHILESE, e della società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Lino CHILESE, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023,, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Lino Chilese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Lino CHILESE,
 - Società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Lino Chilese;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione commutati in € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Lino CHILESE,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina